

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 7 Agosto 2008 presso la sede di Legacoop Ravenna si è svolto un incontro di trattativa fra le OO.SS. (FLAI -CGIL, FAI -CISL, UILA - UIL) e le Centrali Cooperative (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I.) che si è concluso con il seguente accordo:

Premesso che:

- Fra le materie demandate al secondo livello contrattuale dal CCNL sono comprese la definizione dei profili professionali dei lavoratori nell'ambito delle declaratorie nazionali;
- il CIPL di Ravenna è scaduto il 30/06/2000 e che da tale data le parti, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, hanno concordato di demandare il secondo livello di contrattazione alle sedi aziendali;
- il CIPL di Ravenna contempla una classificazione che prevede uno sdoppiamento del livello Qualificato;
- in giugno 2007 le Organizzazioni Sindacali hanno presentato un documento di confronto alle Centrali Cooperative nel quale si richiedeva anche la costituzione di un Osservatorio Provinciale della Cooperazione Agricola, la valutazione rispetto all'andamento delle contrattazioni a livello aziendale e la richiesta della revisione del sistema classificatorio del personale;
- in data 11/12/2007 è stato raggiunto l'accordo per la definizione dell'Osservatorio Provinciale del settore;
- dopo tale data sono proseguiti gli incontri fra le parti per esaminare la revisione del sistema classificatorio della provincia;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- che le parti decidono di dichiarare decaduto il CIPL del 1999 e di sottoscrivere un nuovo contratto provinciale delle cooperative e dei consorzi agricoli di Ravenna di durata quadriennale, decorrente dal 1° agosto 2008, limitatamente alle materie riguardanti profili professionali e inquadramenti, Fimav, orario di lavoro. Per quanto non modificato con il presente accordo, le cooperative applicheranno quanto definito negli accordi aziendali e, in assenza, nel contratto provinciale del 1999 scaduto.

PROFILI PROFESSIONALI E INQUADRAMENTI

Le parti concordano:

- di superare, per il personale con qualifica di operaio, lo schema classificatorio attualmente in uso per gli operai e definire una nuova scala classificatoria come di seguito articolata, operativa dal 1.1.2009;

Non professionalizzati (ex np ra)	Tariffa FC
Comuni ¹	Tariffa RA
Qualificati	Tariffa FC
Qualificato Super	Tariffa RA
Specializzato	Tariffa FC
Specializzato super	Tariffa FC
Specializzato super B	Tariffa FC
Specializzato super A	Tariffa RA

- che gli importi del trattamento economico per qualifica dell'integrativo territoriale di Ravenna dovranno essere superati e ridefiniti, al fine di adottare gli importi attualmente previsti per il territorio di FC fatta eccezione per i comuni, gli specializzati super A ed i qualificati super che mantengono l'attuale tariffa della provincia di Ravenna. Le parti concordano che alla scadenza del nuovo Cipl, che recepirà le presenti regole, la tariffa riconosciuta agli operai comuni verrà adeguata a quella di FC. *(per 4 anni)*
- di inquadrare i profili professionali attualmente previsti dal contratto provinciale di Ravenna assegnandoli alla classificazione sopra indicata come di seguito disposto:

Inquadramento attuale	Nuovo inquadramento
Area non professionalizzata	Area non professionalizzata
Comune	Comune (tar. Ravenna)
Qualificato b	Qualificato
Qualificato a	Specializzato
Qualificato super	Specializzato
Specializzato	Specializzato super
Specializzato super b	Specializzato super b (tar. 1° liv Super FC)
Specializzato super a	Specializzato Super A (tar. Ravenna)

¹ Il passaggio dalla qualifica di "Comune" a "Qualificato" avverrà con l'ingresso nell'organico aziendale o dopo 200 giorni di lavoro con la qualifica di "Comune".

- di costituire una commissione tecnica col compito di collocare gli eventuali nuovi profili professionali all'interno del nuovo schema classificatorio definito e di cancellare i profili non più esistenti; in tale commissione dovranno essere definiti i profili del qualificato super tenendo conto della proposta sindacale e della esigenza evidenziata dalle centrali cooperative di dare soluzione al problema delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono più mansioni relative a inquadramenti differenti.
- Ai lavoratori attualmente inquadrati ad un livello superiore e non soggetti quindi ai passaggi di qualifica sopra indicati, situazione che verrà verificata congiuntamente a livello aziendale, saranno mantenute le condizioni economiche in essere consolidando in super minimo non assorbibile la differenza con la nuova tabella. Per questi lavoratori inoltre verrà concordata a livello aziendale una cifra compensativa pari alla perdita economica derivante dagli effetti dell'orario multiperiodale consolidandola attraverso un superminimo non assorbibile.

ORARIO DI LAVORO

Resta ferma la ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni (8 ore dal Lunedì al Giovedì e 7 ore al Venerdì) o 6 giorni (7 ore dal Lunedì al Venerdì e 4 ore al Sabato), e nei casi previsti dal contratto provinciale del 17.05.1999, nei contratti aziendali o nelle cooperative dove già in uso.

Le parti concordano di introdurre la modalità dell'orario di lavoro di flessibilità multiperiodale, da definire a livello aziendale, a seconda delle campagne di lavorazione o dei periodi di maggior lavoro, che preveda la possibilità di organizzare le attività lavorative facendo riferimento ad un orario settimanale ordinario di 42 ore, nel limite massimo di 14 settimane annue per stabilimento e/o per gruppi omogenei di lavoratori (avendo presente che ogni lavoratore non potrà essere interessato da più di un periodo massimo di 14 settimane di orario flessibile multiperiodale annuo), che si dovrà compensare con pari periodi di minor intensità lavorativa di 36 ore. I periodi di maggior o minor orario e la collocazione settimanale delle 3 ore in più o in meno, rispetto agli schemi sopra esposti, funzionali a far scattare le maggiorazioni per lavoro straordinario, saranno definiti a seguito di confronto con le RSU e/o le OOSS a livello aziendale ad inizio anno, salvo la possibilità, in presenza di situazioni non previste (ad es. situazioni meteorologiche anomale che variano la normale collocazione temporale delle raccolte, situazioni particolari di mercato, ecc.), di modificare tali periodi sulla base di una comunicazione alla RSU. Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come sopra definiti, saranno retribuite con le maggiorazioni di straordinario contrattuale. Le ore di lavoro rientranti nei suddetti regimi di flessibilità multiperiodale, non daranno diritto ad alcuna maggiorazione, ad eccezione di quelle superiori all'ordinario orario settimanale contrattuale (dalla 39a alla 42a), che saranno invece retribuite con la maggiorazione del 10%.

TEMPISTICHE

Gli aumenti relativi alla nuova classificazione sono previsti in 2 tranches pari al 50% per la prima, dall' 1/01/2009, e al 50% per la seconda, dall' 01/09/2010.

La nuova normativa sull'orario multiperiodale ha decorrenza dal 1/01/2009

Il conteggio delle giornate, per il passaggio da comune a qualificato, ha decorrenza dal 7/08/2008.

FIMAV

Le parti si impegnano, entro il 31/12/2011, ad applicare quanto previsto dall'Art. 66 del CCNL del 16/07/2002 e successivo rinnovo del 28/06/2006 e pertanto danno mandato al comitato di gestione FIMAV di attuare le modifiche necessarie, valutare l'aumento dei costi e stabilire un eventuale aumento del contributo per una gestione in equilibrio del fondo che tenga conto del peso delle componenti.

IMPEGNI TRA LE PARTI

Le parti si assumono l'impegno ad armonizzare in sede di applicazione dei contenuti del presente accordo, le differenze salariali e di struttura di orario rispetto all'applicazione del Cipl medesimo.

In attuazione di quanto sopra definito si rimanda alla sede aziendale l'analisi delle singole situazioni e la definizione delle compensazioni di quanto precedentemente concesso.

Le ricadute delle armonizzazioni di cui sopra saranno valutate salvaguardando i diritti acquisiti dai lavoratori già assunti come organico alla data del presente accordo.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applicherà, a tutte le Aziende che applicano il CCNL per i lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricole operanti nella provincia di Ravenna attraverso il suo recepimento all'interno del Contratto Integrativo Provinciale.

LEGACOOP Ravenna rappresentata da Gilberto Minguzzi

CONFCOOPERATIVE rappresentata da Angelo Gentile

A.G.C.I. rappresentata da Roberto Minguzzi

FLAI - CGIL rappresentata da Marcello Santarelli

FAI - CISL rappresentata da Daniele Saporetti

UILA - UIL rappresentata da Sergio Modanesi

Ravenna, 7 agosto 2008